



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@lnd.it

pec disciplinare@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
COMUNICATO UFFICIALE N° 414 C.D.T. 35
DEL 13 MARZO 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI

Fax 091-6808498

Giattino Fabio
Lo Nigro Aldo
Porzio Franco

091 6808 422
091 6808 421
091 6808 438

sicilia.affarigenerali@lnd.it

sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497

Costantino Wanda

091 6808 405

attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498

Cusimano Giusy

091 6808 419

sicilia.sgs@figc.it

sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe

091 6808 424

settoreimpiantisicilia@lnd.it

settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it (PEC)

COMMISSIONE DISCIPLINARE Fax 091 6808462

disciplinare.sicilia@Ind.it
disciplinare@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero
Lo Iacono Lia

091 6808 408
091 6808 428

sicilia.amministrazione@Ind.it
sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496

Boatta Simona

091 6808 463

sicilia.giudicesportivo@Ind.it
giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SEGRETERIA Fax 091 6808497

Gatto Maria

091 6808 409

gatto@Ind.it
gatto@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Cinquemani Francesco

091 6808 425

sicilia.segreteria@Ind.it
sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Lo Sicco Laura

091 6808 440

crInd.sicilia01@figc.it
sicilia.segreteria@Ind.it

COMMISSARI DI CAMPO

Lo Sicco Laura

091 6808 440

laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SETTORE TECNICO Fax 091 6808498
--

Saccà Giovanni

091 6808 433

sicilia.settoretecnico@Ind.it

TESSERAMENTO LND fax 091 6808498

Cutrera Giovanni
Sconzo Giulio

091 6808 410

091 6808 423

sicilia.tesseramento@Ind.it
sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495
--

Bevilacqua Silvio
Mendola Paolo

091 6808 406
091-6808 475
sicilia.dr5@Ind.it
sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe
Cutrera Giovanni

091 6808 473
091 6808 410
sicilia.femminile@Ind.it
femminile@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Si ribadisce inoltre che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@Ind.it

Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è:

disciplinare@Indsicilia.legalmail.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti, assistiti dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 13 marzo 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n°158/A

ASD CITTA' DI MASCALUCIA (CT) avverso squalifica fino al 30 aprile 2014 a carico del calciatore sig. Andrea Spina - gara Campionato Juniores fase provinciale girone B) Città di Mascalucia/Città di Catania del 24/02/2014 – C.U. N° 43 del 26/02/2014 Delegazione Provinciale di Catania

Con appello a firma del Presidente pro tempore la ASD Città di Mascalucia, ha impugnato la decisione in epigrafe riportata.

La reclamante, in buona sintesi, contesta la descrizione dei fatti così come riportata dall'arbitro nel proprio referto e chiede che la sanzione a carico del proprio tesserato sia annullata o rideterminata in termini più equi in relazione al fatto che il gesto posto in essere dallo Spina era da ritenere del tutto involontario.

La Commissione Disciplinare rileva che l'arbitro, successivamente all'invio del rapporto, ha fatto pervenire, dopo la pubblicazione delle decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, un supplemento di referto con il quale specifica che il gesto del calciatore era da ritenersi del tutto involontario.

Pertanto quanto sostenuto dalla reclamante trova pieno riscontro negli atti ufficiali con la conseguenza che la sanzione così come inflitta dal Giudice di prime cure debba essere rideterminata in termini più equi stante l'involontarietà del gesto protestatario messo in atto dal predetto calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in accoglimento del proposto reclamo, ridetermina la squalifica a carico del calciatore Spina Andrea a tutto il 13 marzo 2014. Per effetto senza addebito della tassa reclamo.

Procedimento n°173/A

ASD ARCOBALENO ISPICA (RG) avverso ammenda di € 800,00, squalifica per tre gare calciatori Mittelman Marcelo Adrian e Lo Monaco Giuseppe - gara Campionato Calcio a cinque C1 Arcobaleno Ispica/Azzurri Futsal Palermo del 01/03/2014 – C.U. N° 395 C5 n°64 del 05/03/2014.

Con appello a firma del Presidente pro tempore la ASD Arcobaleno Ispica, ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate.

La reclamante, in buona sintesi, contesta la descrizione dei fatti così come descritti nel rapporto arbitrale e chiede che le sanzioni inflitte vengano rideterminate in termini più equi. La Commissione Disciplinare rileva che ai sensi dell'art. 35 commi 1.1 e 2.1 del C.G.S. i rapporti degli arbitri e gli eventuali supplementi fanno piena prova dei fatti posti in essere dai tesserati e dal pubblico in occasione di svolgimento delle gare.

In ragione di quanto sopra non può trovare ingresso nel presente procedimento l'esame dei filmati estrapolati dalle riprese televisive in quanto non previsto dalle norme del C.G.S. Dalla lettura del rapporto di gara si rileva che al termine della gara il sig Lo Monaco Giuseppe assumeva un contegno irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

In tale frangente, inoltre, il Sig. Mittelman Marcelo Adrian, che rivestiva il ruolo di capitano, assumeva anch'esso un comportamento irrispettoso nei confronti degli arbitri.

Per ciò che attiene il comportamento del pubblico si rileva che, al termine del primo tempo, l'arbitro numero due veniva ripetutamente attinto da sputi da parte del pubblico.

Inoltre al termine della gara circa cinque persone scavalcavano la recinzione che separa la tribuna dal terreno di gioco e tentavano di avvicinarsi agli arbitri, non riuscendovi, per il tempestivo intervento dei dirigenti dell'Arcobaleno Ispica.

Gli arbitri, inoltre, nel rientrare all'interno degli spogliatoi, venivano colpiti rispettivamente il primo alla nuca e l'altro alla mano da due trombe da stadio, semi piene, scagliate da alcuni sostenitori presenti in tribuna, causando all'arbitro numero uno una leggera fuoriuscita di sangue e senso di nausea.

In ragione di quanto sopra la Società ospitante deve rispondere del comportamento del pubblico non risultando che la stessa abbia predisposto adeguato servizio d'ordine o che si sia prodigata in maniera fattiva a preservare l'incolumità degli ufficiali di gara.

Considerato però, che non risultano precedenti specifici, si ritiene di dover contenere la sanzione nel minimo edittale previsto dall'art.14 comma 2 C.G.S.

Per quanto riguarda le sanzioni a carico dei calciatori, il reclamo può trovare parziale accoglimento per ciò che attiene la squalifica a carico del calciatore Lo Monaco Giuseppe che può essere anch'essa contenuta nel minimo edittale di cui all'art. 19 comma 4 lett. a).

Non può trovare, di contro, accoglimento la richiesta riduzione della squalifica del calciatore Mittelman Marcelo Adrian, atteso che la sanzione inflittagli è congrua in relazione ai fatti contestati e in ragione dell'aggravamento derivante dal proprio ruolo di capitano.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina la sanzione dell'ammenda in € 500,00 e in due gare la squalifica a carico del calciatore Lo Monaco Giuseppe, confermando nel resto l'impugnato provvedimento. Per effetto senza addebito della tassa reclamo.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 13/03/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**